



PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

RELAZIONE

La Provincia di Mantova, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211.

La Provincia di Mantova è tenuta ad ottemperare ai principi generali dettati dall'art. 1 del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada, ovvero "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 – Codice dell'Ambiente.

Il D.lgs. 285/92, Codice della Strada, all'art. 15, lett. f) vieta di: "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze" ; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero transito (comma II), ed inoltre deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

La Provincia di Mantova, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati, di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di post incidente ovvero anche in assenza di incidente.



PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

Allo stato attuale il servizio sopra descritto è stato svolto dalla ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A., risultata affidataria del servizio per il periodo marzo 2017/ marzo 2021.

Si sottolinea che, per la corretta e regolare esecuzione degli interventi di ripristino della sicurezza stradale post incidente, è richiesto il possesso di requisiti speciali tra i quali iscrizione e abilitazione alla gestione di rifiuti. La creazione all'interno dell'Amministrazione Provinciale di una struttura operativa per lo svolgimento del servizio, risulterebbe concretamente impossibile in quanto eccessivamente onerosa in termini di mezzi, risorse umane ed economiche necessarie all'attività di cui trattasi. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in oggetto, si rende indispensabile l'affidamento in concessione del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE, a soggetti esterni, in possesso dei requisiti di legge, in grado di adempiere, con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative.

L'Amministrazione Provinciale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, con l'affidamento del servizio in oggetto, non è investita di onere alcuno, in particolare economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore Esterno incaricato, è qualificato come concessione di servizi, conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici -, che all'art. 3 c.1 lett. VV) definisce la "concessione di servizi" quale un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi". L'Operatore incaricato si rivale, per le attività svolte, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali. Inoltre nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario, senza nessun onere in capo all'Amministrazione Provinciale.

Per quanto sopra si è proceduto alla redazione di un Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed uno Schema di contratto per regolare la concessione del servizio medesimo.